

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Deliberazione n° 000474 del 18 APR 2025

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare del Corso di Laurea in Infermieristica

STRUTTURA PROPONENTE
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
U.O.C. Affari Generali e Convenzioni
U.O.S. Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie

Proposta n. 179 del 07-04-2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio 2025

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato (Euro) _____

Budget utilizzato/impegnato (Euro) _____

Budget presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua Budget (Euro) _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta oneri di spesa

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amministrativo Professionale
(Dott. Giorgio Calà)

Il Responsabile della U.O.S.
Contrattualizzazioni Prestazioni Sanitarie
(Dott.ssa Rosalba Di Trapani)

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Varrà)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE FINANZIARIE E STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2025

N. Conto Economico _____

N. Conto Patrimoniale _____

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di aprile nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 - Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'A.S.P. di Palermo ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/1992, assistito dal/dalla Dott. LUIGI VALLONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

Premesso che l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi del l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980, al fine di perfezionare l'attività formativa ed assistenziale con riferimento ai Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, ha proceduto ad individuare l'A.S.P. di Palermo quale struttura extrauniversitaria a supporto delle suddette attività di tirocinio formativo e curriculare;

Vista la Nota Prot. n. 2025-UNPACLE-0024150 del 13/02/2025, assunta al Prot. n. 81374 di pari data, con cui la Segreteria di Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo chiedeva il rinnovo della convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare del Corso di Laurea in Infermieristica (CLASSE L/SNT1), ivi allegando convenzione sottoscritta dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia in qualità di delegato del Rettore;

Vista la Nota Prot. n. 110596 del 28/02/2025, con cui si chiedeva al Direttore Sanitario di fornire parere in merito alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Visto il Nulla Osta apposto dal Direttore Sanitario di autorizzazione alla stipula convenzionale in calce alla Nota Prot. n. 110596 del 28/02/2025, in data 03/03/2025;

Ritenuto, per quanto sopra esplicitato, di poter stipulare convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare del Corso di Laurea in Infermieristica, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la convenzione di cui trattasi decorre per la durata di 6 anni dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo;

Dato atto che l'Università degli Studi di Palermo provvederà ad assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione;

Dato atto che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;

Vista la Nota Prot. N. ASP/352653 del 24/07/2024 di nomina del "Responsabile del procedimento" per la materia trattata del Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Giorgio Calà, assegnato all'U.O.S. Contrattualizzazioni delle Prestazioni Sanitarie afferente alla U.O.C. Affari Generali e Convenzioni, agli atti d'ufficio;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché, nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che ivi si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **Stipulare** convenzione con l'Università degli Studi di Palermo per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini del tirocinio curriculare del Corso di Laurea in Infermieristica, come da convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento;
2. **Dare atto** che la convenzione di cui trattasi decorre per la durata di 6 anni dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo;
3. **Dare atto** che l'Università degli Studi di Palermo provvederà ad assicurare ciascun tirocinante contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per danni che dovessero essere cagionati a terzi (persone e/o cose) durante l'espletamento dell'attività in questione;
4. **Dare atto** che in sede deliberante sarà individuato dalla Direzione Aziendale un dipendente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo che, nella qualità di Referente aziendale, sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questa Azienda Sanitaria Provinciale;
6. **Notificare** copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta digitalmente dalle parti, alla Segreteria della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia

dell'Università degli Studi di Palermo, alla Direzione Sanitaria nonché al Referente Aziendale individuato per la convenzione in oggetto;

7. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi.

Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
(Dott. Vincenzo Vario)

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Umane
(Dott. Giuseppe Campisi)

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ignazio Del Campo)

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

- di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente;
- di individuare il/la DOCT. ANTONINO ANATO quale Referente aziendale che sarà tenuto a coordinare le attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 5021992


Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000474 DEL 18 APR 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____
E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.

Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA (CLASSE L/SNT1) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del delegato del Rettore, Prof. Marcello Ciaccio, nato a Palermo (PA) il 21/08/1956, qui di seguito denominata "Università", da un lato

E

L'ASP 6 Palermo, C. F./Partita IVA 058411760829, con sede in Palermo (PA), Via Giacomo Cusmano 24, in persona del Direttore Sanitario nella qualità di sostituto Direttore Generale ai sensi dell'art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 502/1992, Dott. Antonino Levita, nato Milazzo (ME), il 31/01/1965, e domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Via Giacomo Cusmano 24, di seguito Struttura Ospitante, dall'altro;

VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 che disciplina la materia della formazione finalizzata e dei servizi integrativi;
- I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il Decreto legislativo 22 ottobre 2004, n.270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- Il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119, di Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;
- i criteri per l'assegnazione di crediti ECM approvati dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010 in base ai quali l'attività di tutoraggio (tutor pre e post laurea, tutor valutativo per l'abilitazione, tutor in medicina generale e altre attività di tutor svolta per i Corsi Universitari e/o di specializzazione), regolarmente certificata, garantisce il riconoscimento di 4 crediti ECM/mese (1 credito ECM per ogni settimana di attività svolta);
- Le linee guida per il riordino del sistema siciliano di formazione continua in medicina (ECM) emanate dall'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (D.A. 1050 del 8/06/2011) e, in particolare, il par. 4.5, a mente del quale nel sistema di accreditamento della formazione sanitaria gli Ordini, i Collegi e le Associazione riconosciute, svolgono l'importante ruolo di certificatori della formazione continua, essendo loro attribuita la funzione di valutare l'appropriatezza della formazione rispetto al ruolo ed alla professione svolta dal singolo operatore nell'ambito del dossier formativo;
- L'Accordo Stato Regioni, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 281/1997, stipulato il 19.04.2012 sul documento recante il nuovo sistema di formazione continua in medicina;

CONSIDERATO

- che tra i corsi di studio previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo attivi, presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti generali è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutor con adeguate competenze professionali;
- che il sopra citato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, con riferimento alla Classe delle Lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
- che la scuola di Medicina e Chirurgia, attraverso gli afferenti Corsi di studio ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali;
- che il protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 11/03/2024, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale n. 264 del 19/03/2024 pubblicato sulla GURS del 12/04/2024, parte 1, n. 17, individua le strutture e, in subordine, i criteri per l'individuazione delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica dei corsi di studio e di specializzazione dell'area medica e delle professioni sanitarie;
- che la Struttura Ospitante rientra tra le strutture menzionate al punto che precede;
- che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 10 luglio 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 24 settembre 2014 ha approvato il testo della presente convenzione;
- la delibera del Consiglio del Corso di Studi che autorizza il rinnovo della stipula della convenzione nella seduta del 16/09/2024,



- Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inscindibile contesto con il resto dell'atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo Scuola di Medicina e Chirurgia, si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi logistici della "Struttura Ospitante" al fine dell'espletamento delle attività formative professionalizzanti degli studenti iscritti al **Corso di Laurea in Infermieristica**.

Il Presidente della Scuola, su proposta del Coordinatore del Corso di Studi comunica annualmente alla Struttura Ospitante gli studenti che verranno inviati per lo svolgimento del tirocinio e la Struttura Complessa sede dello stesso, numero modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti.

Art. 2

L'uso delle predette strutture è finalizzato, secondo le norme che regolano il tirocinio didattico-clinico, allo svolgimento di attività didattiche e pratico-applicative, integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli studenti del **Corso di Laurea in Infermieristica**, della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Palermo, da svolgersi presso le **U.O. dell'ASP 6 di Palermo**

Art. 3

Durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, che gli studenti possano utilizzare le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti, utili al raggiungimento degli obiettivi didattici.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita e verificata e dal Coordinatore del Corso di Studi, avvalendosi da un docente quale Direttore delle attività didattiche, per ciascun anno di Corso, individuato dal medesimo Consiglio di Corso, secondo le procedure previste dalla legge e dai regolamenti d'Ateneo – e da un tutor dell'azienda con la qualifica di Dirigente Medico/Professionista sanitario di ruolo individuato congiuntamente dal Consiglio di Corso e dalla Struttura Ospitante.

Il Direttore delle Attività didattiche organizzerà di concerto con il tutor dell'Azienda l'attività formativa di tirocinio in riferimento all'organizzazione predisposta dal responsabile della Struttura ospitante convenzionata. Ciascun studente tirocinante seguirà un progetto formativo concordato, secondo le linee guida del Corso di Studi, tra il Direttore delle Attività didattiche ed il tutor dell'azienda con l'indicazione: del nominativo dello studente tirocinante e del docente tutor, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento delle attività, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ospitante e delle strutture (sedi, reparti, ecc.) individuate.

Art. 4

Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente rispetterà i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante.

Art. 5

Nell'ambito dell'attività di tirocinio è prevista l'attività di tutorato aziendale. L'attività di tutorato aziendale viene garantita nella sua organizzazione dal Responsabile della Struttura, presso la quale sono assegnati i tirocinanti ovvero dai dirigenti medici/professionista sanitario nella medesima struttura individuati quali tutori dell'azienda congiuntamente dalla Struttura Ospitante e dal Consiglio del Corso di Studi, nel rispetto del regolamento incarichi.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che l'attività di tutorato sia espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.R.

I tutor:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa teorico-pratica professionalizzante;

I tutor, su loro richiesta, possono essere affiancati, nello svolgimento delle attività, da personale ospedaliero qualificato.

L'elenco degli studenti del Corso di Studi che svolgeranno attività di tirocinio fornito dal SIA in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato prevalentemente dal Coordinatore del Corso di Studi al Tutor Aziendale.

Art. 6

L'Ordine riconosce l'attività di tutoraggio aziendale di cui alla presente convenzione quale attività utile ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM secondo quanto stabilito dal sopra menzionato Accordo Stato Regioni del 19.4.2012, certificando n.4 crediti ECM/mese ovvero n.4 credito ECM per ogni settimana di attività di tutoraggio effettivamente svolta o nella diversa misura nel tempo vigente.

Art. 7

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.



In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 8

Il presente accordo dura 6 anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo pec. almeno tre mesi prima di ogni annualità.

Art. 9

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso.

Art. 10

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 11

La Struttura Ospitante, ai sensi del d.Lgs. 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la vigente legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 101/2020 se presente il rischio radiazioni ionizzanti, esclusivamente per le attività espletate nei locali e negli spazi della Struttura Ospitante medesima.

Art. 12

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm., in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

La struttura Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 13

Per quanto previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 11/03/2024, a cui si è dato attuazione con decreto assessoriale n. 264 del 19/03/2024 pubblicato sulla GURS del 12/04/2024, parte I, n. 17,.

Art. 14

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 15

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

**FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
Il Presidente della Scuola Medicina e Chirurgia**

**Firmato digitalmente da:
Marcello Ciaccio
Data: 12/02/2025 21:47:03**

TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

**Il Direttore Sanitario nella qualità
di sostituto Direttore Generale ai sensi
dell'art. 3, co. 6, D. Lgs. 502/1992
Dott. Antonino Levita"**

Firma digitale